

CITTÀ di BISCEGLIE

Verbale del collegio dei revisori n. 15.2025

L'anno 2025, il giorno 30 giugno alle ore 16,15, dietro regolare convocazione del Presidente, si è riunito il Collegio dei Revisori del Comune di Bisceglie, nelle persone dei sigg. Mario Aulenta, Sandro Tramacere e Arcangelo Bicchieri, presso la sede comunale, per l'ordine dei lavori relativo a parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n.79 del 22/05/2025, avente ad oggetto Riconoscimento debito fuori bilancio - ex art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. per adempimento della sentenza esecutiva n. 101/2025 del GdP di Bisceglie L.G. c/ Comune _avv. G.Giannubilo per un importo complessivo pari a euro 345,43.

Il GdP condannava il Comune di Bisceglie al pagamento delle spese del grado di giudizio in favore del difensore antistatario della controparte, per un importo complessivo di euro 345,43. La condanna derivava dalla soccombenza nel giudizio relativo alla elevazione di una multa della Città di Bisceglie.

Il Collegio ha ricevuto con nota di trasmissione prot. 2025-06-16 – 0040081 a mezzo email in data 16.6.2025, con proposta consigliare recante il numero 79 del 22/05/2025, copia della sentenza, schema di deliberazione, prenotazione di impegno sul castelletto del capitolo e pareri tecnico e contabile. Si dà atto che i presenti hanno singolarmente proceduto agli approfondimenti istruttori, e che la bozza del presente verbale è stata predisposta prima del presente verbale.

Il collegio deve preliminarmente dar conto che il bilancio di previsione 2025-2027 è stato approvato dal Consiglio comunale con Delibera n.14 del 06/03/2025.

Quanto alla vicenda, al fine della verifica in ordine al se le somme dovute non pervengano per oneri non accollabili al civico bilancio, il Collegio osserva che il debito scaturisce da sentenza emanata dal Giudice di pace di Bisceglie.

Da quanto testé riportato, a norma dell'articolo 194, comma 1, lettera a), D. Lgs. 267.2000, sussistono i requisiti per la riconoscibilità del qui scrutinato debito fuori bilancio. Ne discende

il parere favorevole al riconoscimento dello stesso, per un totale di € 345,43.

L'organo di revisione prende atto che è indicata, nello schema di deliberazione, la fonte con cui trovare copertura al testé citato debito f.b. ed il castelletto del capitolo.

L'organo di revisione rammenta l'obbligo, per il civico ente, di trasmettere entro i termini di legge, a norma dell'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio alla competente Procura della Corte dei conti.

Terminato il parere sul DFB qui scrutinato, giova rammentare che il responsabile finanziario, nel proprio parere di regolarità, ha espresso la seguente frase: "trattasi di atto di negligenza comportante quindi perdita di entrata e aggravio di spesa. Il riconoscimento è subordinato all'acquisizione del parere dell'organo di revisione." Anche a seguito di tanto, il Collegio ha inteso richiedere, per il tramite dello stesso, l'identificazione della stessa negligenza, mercè mail ordinaria, del 18/6/2025, ore 11,38. Il comandante P.L. ha offerto la relazione prot. C_A883 - 1 - 2025-06-25 - 0042771 dalla quale si evince che "non sussistono errori procedurali rilevanti da cui possa derivare responsabilità amministrativa per negligenza nelle attività compiute". Dalla ivi allegata relazione istruttoria si evince che il verbale era del 2014; che in quell'anno e negli anni immediatamente successivi la gestione delle notifiche veniva effettuata da società esterne, e che l'ultima di esse avrebbe emesso ingiunzione nel 2018; che comunque venivano notificati un sollecito, un preavviso di fermo e una iscrizione di fermo; che nel 2023 l'autrice della violazione instava per la rateizzazione di quanto ingiunto, con pagamento di un quinto, senza però continuare a pagare le residue rate; che la società affidataria intimava il pagamento del residuo; che il difensore dell'autrice impugnava codesto ultimo atto notificandolo in data 28/11/2024. Da sentenza, appare che la decisione sia stata presa sulla base della mancata notifica del primo verbale, contenente la constatazione della violazione, di cui viene narrata la notifica ex art. 140 cpc, come avvenuta in data 20 novembre 2014. La P.L. giustifica la mancata produzione di detta notifica col fatto che "per gli usi del tempo solitamente non veniva restituita alla Pubblica Amministrazione che richiedeva le notifiche". Ma

comunque, cercare detta notifica dopo 10 anni e otto giorni dalla stessa, è improbo per chiunque. Di converso, sembrerebbe che in sentenza si sia lasciato ingresso in giudizio ad una "*mutatio libelli*" di fatto, rimettendo in termini l'allora (pluridecennale) autrice della violazione, rispetto alla (tempestiva) mera debitrice di rate impagate di un'istanza di rateizzazione valida fino a prova del contrario, quand'anche priva dei riferimenti di un verbale di un decennio prima.

Si richiede che il Segretario generale, nello svolgimento dei suoi compiti di sovrintendenza delle funzioni dei dirigenti e di coordinamento delle loro attività, di cui al comma 4, art. 97 TuEL, altresì considerando la convenienza dell'azione amministrativa, rispetto al trascurabile importo dell'odierno riconoscimento, approfondisca le modalità di difesa dell'Amministrazione davanti al Giudice di pace.

Del che è verbale, redatto alle ore 16,20.

Mario Aulenta

Sandro Tramacere

Arcangelo Bicchieri

